

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2024, n. 079/Pres.

Regolamento recante i criteri, le modalità e i requisiti per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 marzo 2023, n.10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Regime di aiuto e normativa di riferimento
Art. 5	Interventi e spese ammissibili
Art. 6	Cumulabilità
Art. 7	Intensità dell'aiuto
Art. 8	Presentazione della domanda
Art. 9	Procedimento e avvio del procedimento
Art. 10	Concessione del contributo e erogazione anticipata del contributo
Art. 11	Rendicontazione e liquidazione del contributo
Art. 12	Vincoli di destinazione e altri obblighi del beneficiario
Art. 13	Variazione e proroga dell'iniziativa
Art. 14	Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
Art. 15	Controlli
Art. 16	Rinvio
Art. 17	Informativa privacy
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca i criteri, le modalità e i requisiti di concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 marzo 2023, n.10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari del contributo di cui al presente Regolamento i seguenti soggetti con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia:

- a) enti pubblici;
- b) soggetti privati, escluse le persone fisiche, che svolgono abitualmente attività culturale e di promozione del territorio.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare istanza di contributo anche in compartecipazione.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) arene o altri siti comunque denominati: teatri all'aperto quali strutture fisse o mobili realizzate o posizionate in spazi all'aperto finalizzati ad ospitare spettacoli, eventi e intrattenimenti. Tali strutture non possono avere tutti i lati e anche il tetto chiusi in modo fisso;
- b) accordo di compartecipazione: atto contrattuale che regola i rapporti dei soggetti pubblici e/o privati che partecipano alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo.

Art. 4
(Regime di aiuto e normativa di riferimento)

1. L'Amministrazione regionale, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n.

2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica non può superare euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

2. Nel caso di applicazione del regolamento "de minimis", al beneficiario è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.

Art. 5

(Interventi e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili gli interventi di realizzazione di arene e altri siti comunque denominati, anche mediante ristrutturazione o riqualificazione di strutture esistenti, che tengano conto della sostenibilità ecologico-ambientale, idoneità logistica e insediativa dei progetti stessi.

2. Le spese ammissibili sono le spese di investimento relative a:

- a) interventi di realizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) (nuova costruzione) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- b) interventi edilizi riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) (ampliamento) e c) ristrutturazione edilizia) della legge regionale 19/2009;
- c) manutenzioni riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d) della legge regionale 19/2009, inclusi gli impianti per l'aumento dell'efficienza energetica;
- d) gli interventi realizzati in attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera k) della legge regionale 19/2009;
- e) acquisto ed installazione di strutture e arredi necessari allo svolgimento di attività di spettacolo e eventi all'aperto connessi alla realizzazione di arene e altri siti comunque denominati, solo se inseriti all'interno di un intervento di cui alle lettere a), b), c) o d);
- f) acquisto e posa in opera di attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento di attività di spettacolo e eventi all'aperto connessi alla realizzazione di arene e altri siti comunque denominati, solo se inseriti all'interno di un intervento di cui alle lettere a), b), c) o d);
- g) le spese generali, tecniche, per la sicurezza e di collaudo nella misura massima del 10% del contributo complessivo richiesto;
- h) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- i) per le imprese che optano per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 41/bis della legge regionale 7/2000, le spese di certificazione fino al limite di euro 5.000,00.

3. Le spese di cui al comma 2 sono strettamente legate alla realizzazione del progetto finanziabile e sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

4. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

5. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto e posa in opera di tendoni, tensostrutture e similari.

6. Qualsiasi variazione dell'iniziativa deve essere comunicata ai sensi dell'articolo 13.

Art. 6 (Cumulabilità)

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati.

2. Il beneficiario è tenuto a dichiarare all'atto della domanda, al momento della concessione e successivamente nella rendicontazione, l'importo degli altri contributi ottenuti per le medesime finalità del presente regolamento.

3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo del contributo concesso ai sensi del presente Regolamento, viene ridotto fino a concorrenza del contributo massimo spettante.

Art. 7 (Intensità del contributo)

1. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile fino al limite di € 100.000,00 e comunque nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale.

2. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.

Art. 8 (Presentazione della domanda)

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Direttore del Servizio competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, entro i termini stabiliti con avviso adottato con decreto del Direttore del Servizio stesso.

2. Le domande di contributo, sottoscritte con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it sulla base del modello approvato dal Direttore del Servizio competente in materia di turismo corredate dalla documentazione di cui al comma 6.

3. I termini di presentazione della domanda indicati nel decreto di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono inammissibili.

4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "dati-cert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricezione di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui all'avviso.

5. L'avviso, il modello di domanda ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata al canale contributivo.

6. La documentazione a corredo della domanda è la seguente:

- a) la relazione illustrativa, sottoscritta dal richiedente, che contenga:
 - descrizione dettagliata dell'intervento proposto con specifica evidenza degli elementi atti a rispettare o migliorare gli aspetti della sostenibilità ecologica-ambientale, idoneità logistica e insediativa del progetto oggetto di contributo, nonché le caratteristiche che contribuiscono allo sviluppo dell'interesse turistico del territorio interessato dall'intervento, al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella - Allegato A al presente regolamento, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di turismo, compresa la descrizione della tipologia e della valenza culturale, in termini di competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo, degli eventi e degli spettacoli all'aperto che il richiedente intende realizzare all'interno dell'arena, o altro sito comunque denominato e per i quali chiede il contributo, la cui rilevanza possa definirsi di carattere regionale o sovraregionale;
 - cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi, con evidenza della data di inizio e di fine intervento;
- b) il quadro economico dell'intervento, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di turismo;
- c) in riferimento alla realizzazione di strutture fisse: la dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale relativo alla disponibilità dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento con validità ultrasettennale dalla data della domanda di contributo. Sono ammissibili i diritti reali che consentono al richiedente l'esercizio di analoghi diritti che spettano al proprietario: la superficie, l'usufrutto e l'uso derivante

- da Concessione pubblica che consenta al concessionario di eseguire tutte le opere oggetto dell'intervento da finanziare;
- d) la dichiarazione che la struttura oggetto del contributo sarà utilizzata esclusivamente per eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovregionale, nonché l'impegno a trasmettere nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, il programma annuale degli eventi e spettacoli realizzati e da realizzare nell'arena oggetto di contributo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
 - e) la dichiarazione relativa agli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento;
 - f) la dichiarazione di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento;
 - g) l'impegno a rispettare nella realizzazione dell'iniziativa la vigente normativa in materia di lavori pubblici di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e in materia di edilizia pubblica ai sensi della legge regionale 19/2009, nonché la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
 - h) l'impegno a garantire la quota di copertura della spesa ammissibile eventualmente non coperta da contributo regionale;
 - i) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicata sul sito nella pagina dedicata alla linea contributiva;
 - j) la copia dell'accordo di compartecipazione nel caso di cui all'articolo 2, comma 2.

7. La documentazione di cui al comma 6 è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale.

8. Nel caso di compartecipazione di cui all'articolo 2, comma 2, la domanda di contributo e la documentazione di cui al comma 6 sono sottoscritte da tutti i soggetti richiedenti. Il contributo è ripartito in proporzione alla percentuale di partecipazione di ciascuno.

Art. 9

(Procedimento e avvio del procedimento)

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000. Nella graduatoria sono altresì indicate le domande non ammesse a contributo.

3. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo è nominata la Commissione interna per la valutazione delle domande formata da tre componenti di cui almeno uno con profilo professionale tecnico e un soggetto esperto in spettacoli ed eventi culturali.

4. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato A al presente regolamento, è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

6. La graduatoria dei beneficiari è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alla linea contributiva. La pubblicazione vale come comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti il contributo.

Art. 10

(Concessione del contributo e erogazione anticipata del contributo)

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i termini per la rendicontazione della spesa, nonché i termini per la realizzazione dell'iniziativa, che non possono in ogni caso essere superiori a ventiquattro mesi dalla comunicazione della concessione.

3. Su richiesta del beneficiario, eventuali erogazioni anticipate della spesa, potranno essere disposte ai sensi degli articoli 57 e 60 della legge regionale 14/2002.

Art. 11

(Rendicontazione e liquidazione del contributo)

1. La rendicontazione della spesa è trasmessa a mezzo PEC, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, corredata da una relazione illustrativa finale del progetto realizzato, da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite, nonché dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. La rendicontazione della spesa è presentata, con le modalità di cui al comma 1, dagli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dai soggetti diversi dagli enti pubblici ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000. Per le sole imprese, la rendicontazione può essere presentata in modo semplificato ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. Il contributo è revocato o rideterminato nei casi di cui all'articolo 12, comma 3 e all'articolo 14.

4. Il contributo è liquidato in via definitiva entro novanta giorni dal ricevimento della rendicontazione.

Art. 12

(Vincolo di destinazione e altri obblighi del beneficiario)

1. Ai sensi degli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili e dei beni mobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. Per i beneficiari che sono imprese è inoltre, stabilito l'obbligo di mantenere la sede o unità operativa nel territorio regionale per la medesima durata. La durata dei vincoli è ridotta a tre anni per i beneficiari che sono piccola e media impresa (PMI) di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

2. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7/2000, ad esclusione dei beneficiari che sono imprese per i quali trova applicazione il comma 6 dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000 il beneficiario, trasmette al Direttore del Servizio competente in materia di turismo, a mezzo PEC, entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dall'anno successivo alla conclusione dell'iniziativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto dei vincoli di cui al comma 1 e il programma annuale degli eventi e spettacoli realizzati e da realizzare nella struttura oggetto di contributo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, di cui all'articolo 8, comma 6, lettera d).

Art. 13

(Variazione e proroga dell'iniziativa)

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto iniziale.

2. Le richieste di modifica al progetto inizialmente proposto, debitamente motivate, sono comunicate tempestivamente al Direttore del Servizio competente in materia di turismo che le autorizza con proprio decreto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

3. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

4. La proroga è autorizzata nei limiti di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 14

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora risulti viziato per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, oppure nel caso in cui il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre inutilmente;
- b) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici;
- c) qualora in sede di rendicontazione sia accertata una alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, tale da comportare un diverso posizionamento nella graduatoria, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13.

3. Qualora, in sede di rendicontazione, la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo ammesso a contributo, il contributo sarà proporzionalmente rideterminato.

4. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento, comunica tempestivamente al beneficiario l'avvio del procedimento di annullamento o di

revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine minimo di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.

5. Il provvedimento di annullamento o di revoca è adottato entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4.

Art. 15
(*Controlli*)

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 16
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge 241/1990, alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 19/2009.

Art. 17
(*Informativa privacy*)

1. Sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale alla pagina dedicata alla linea contributiva, è pubblicata l'informativa emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., e sostituisce ogni altra informativa sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

Art. 18
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A – Criteri di valutazione e punteggi

(articolo 8, comma 6, lettera a) e articolo 9, comma 3)

TABELLA PUNTEGGI		
CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1) Importo del finanziamento richiesto	Percentuale di finanziamento richiesto rispetto all'importo totale della spesa ammissibile a contributo.	1) fino al 50 % della spesa complessiva 2) ammissibile da sostenere: punti 7; oltre il 50 % e fino al 70 % della spesa complessiva ammissibile da sostenere: punti 5; 3) oltre il 70 % e fino all'80% della spesa complessiva ammissibile da sostenere: punti 3.
2) Compartecipanti al progetto	Numero di compartecipanti al progetto, pubblici e privati, per la realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli.	1) nessun compartecipante: zero 2) punti; fino a 2 compartecipanti 3) di: 2 punti; da 3 a 4 4) compartecipanti: 5 punti; da 5 compartecipanti in poi: 10 punti.
3) Capienza della struttura realizzata	Numero massimo di posti a sedere nelle Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli. In caso di ampliamento di una struttura esistente sono valutati esclusivamente i posti a sedere aggiuntivi rispetto a quelli esistenti prima dell'intervento.	1) fino a 100 posti a sedere: 2 2) punti; da 101 a 300 posti a 3) sedere: 3 punti; oltre 300 posti a sedere: 5 punti.
4) Coerenza dell'intervento rispetto all'idoneità logistica e insediativa	Idoneità sia logistica, che per posizione strategica della struttura oggetto dell'intervento, anche in relazione alla tipologia degli spettacoli ed eventi all'aperto che si intende promuovere. (posizionamento dell'arena in un luogo facilmente accessibile sia per il pubblico locale che per i visitatori provenienti da altre aree, capacità di parcheggio nelle vicinanze dell'arena, compatibilità con il contesto urbano tale da integrarsi armoniosamente con l'ambiente circostante)	1) poco coerente: 1 punti; 2) sufficientemente coerente: 5 3) punti; molto coerente: 7 4) punti; coerenza eccellente: 10 punti.

<p>5) Sostenibilità ecologico-ambientale dell'intervento</p>	<p>Caratteristiche ed elementi dell'intervento indirizzati al risparmio energetico e rispetto per l'ambiente (rispetto ai materiali utilizzati, agli impianti e ai sistemi di gestione della struttura, verranno valutati i seguenti elementi: mancanza di componenti tossici, biodegradabilità, riciclabilità, basso consumo energetico, presenza di una certificazione, gestione dei rifiuti)</p>	<p>1) almeno una caratteristica / elemento: 2 punti; 2) 2 caratteristiche / elementi: 5 punti; 3) 3 o più caratteristiche / elementi: 10 punti.</p>
<p>6) Interesse turistico del territorio generato dall'intervento</p>	<p>Rilevanza dell'intervento in termini di attrattività turistica che si prevede di conseguire a seguito della realizzazione dell'arena o altro sito comunque denominato in considerazione dell'attuazione del programma di spettacoli ed eventi: a) numero di eventi e spettacoli programmati; b) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio intesa quali azioni comuni con gli operatori economici presenti sul territorio, quali: strutture ricettive turistiche, imprese commerciali o produttive</p>	<p>a-1) fino a 3 eventi e spettacoli annuali: 2 punti; a-2) da 4 a 7 eventi e spettacoli annuali: 5 punti; a-3) da 8 eventi e spettacoli in poi: 10 punti. b-1) almeno un accordo con operatori economici presenti sul territorio: 3 punti; b-2) più di un accordo con operatori economici presenti sul territorio: 5 punti.</p>